



Scheda Paese UCRAINA

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO UCRAINO

L'Ucraina presenta un sistema giudiziario ripartito per competenza tra le **Corti di giurisdizione costituzionale**, organismi indipendenti, specializzati in materia costituzionale e le **Corti di giurisdizione generale**, con competenza in materia civile, penale e amministrativa. Al vertice della giurisdizione generale è posta la Corte Suprema competente, nei casi previsti dalla legge, come ultima istanza.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento ucraino mette a disposizione n. **3 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento ordinario
3. procedure concorsuali

1. **PROCEDIMENTO CAUTELARE**

Consente al creditore di instaurare un giudizio più breve e rapido rispetto al giudizio ordinario per una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie. La condizione per l'attivazione di questo procedimento è la dimostrazione del danno economico che comporterebbero i tempi per un accertamento tramite giudizio ordinario. La misura cautelare concessa (*i.e.* sequestro, istruzione preventiva, ispezione/perquisizione) è *i)* immediatamente esecutiva, *ii)* appellabile dal debitore entro il termine di 5 gg. e *ii)* solo in caso di misura concessa prima del giudizio, inefficace se il creditore non avvia il procedimento ordinario entro 5 gg. dalla concessione della misura stessa.

2. **PROCEDIMENTO ORDINARIO**

Si attiva al fine di *i)* accertare il proprio credito in giudizio e *ii)* ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore. In materia commerciale, il termine di prescrizione è pari a 3 anni ed è previsto un tentativo di conciliazione stragiudiziale prima di avviare la causa. Si compone complessivamente di n. 4 gradi di giudizio: la durata massima dei primi tre gradi di giudizio nella prassi è di circa n. 1 anno. L'ultimo grado di giudizio di competenza delle Corte Suprema è volto a risolvere contrasti giurisprudenziali relativi ad interpretazioni differenti della legge da parte delle Alte Corti.

3. **PROCEDURE CONCORSUALI**

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Fallimento**: si svolge sotto il controllo della Corte Commerciale e del supervisore giudiziale ed è finalizzata alla ripartizione della massa attiva tra i creditori
- **Riabilitazione**: in caso di fallimento, il supervisore potrà "riabilitare" la società debitrice, riducendone l'indebitamento
- **Accordo amichevole di risanamento**: consente la continuazione dell'attività del debitore sotto la gestione del supervisore.
- **Liquidazione giudiziale**: consente la continuazione dell'attività del debitore sotto la gestione del supervisore nominato dalla Corte Commerciale locale a seguito della domanda del creditore/debitore.

AGGIORNAMENTI COVID-19

- **Tribunali**: operativi ma la maggior parte delle udienze sono state rinviate
- **Sistema bancario e postale**: operativi
- **Debt collection B2B e B2C**: si registrano ritardi nei pagamenti B2B
- **Misure post Covid-19**: per il periodo di quarantena e fino a 90 giorni dalla sua cancellazione i tribunali fallimentari non ammetteranno qualsiasi deposito per le procedure di insolvenza che sono state presentate da creditori / terzi su crediti vantati dal 1 febbraio 2020